

Rapporto di minoranza 2

numero

8573 R2-2

data

3 giugno 2025

competenza

CONSIGLIO DI STATO

**della Commissione gestione e finanze
sull'iniziativa popolare legislativa del 29 agosto 2022 presentata nella
forma elaborata da Andrea Censi e cofirmatari "Basta spennare il
cittadino, cassa malati deducibile integralmente!"**

(v. messaggio 14 maggio 2025 n. 8573)

1. PREMESSA

Il presente rapporto intende proporre un controprogetto all'iniziativa popolare in oggetto alternativo a quello proposto dal Rapporto di maggioranza di questa Commissione.

2. L'INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA ELABORATA

2.1 La domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata

La domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata "Basta spennare il cittadino, cassa malati deducibile integralmente!" (IP150) è stata depositata dai promotori (Andrea Censi primo promotore) il 29 agosto 2022.

2.2 Il testo dell'iniziativa popolare

Il testo propone la modifica dell'art. 32 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (di seguito LT, RL 640.100), è il seguente:

Testo in vigore	Testo dell'iniziativa
Art. 32 cpv. 1 lett. g) LT Sono dedotti dai proventi: [...] g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 10'900.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5'500.– franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a	Art. 32 cpv.1 lett. g) LT Sono dedotti dai proventi: [...] g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 18'000.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 9'000.– franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a

forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'500.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'300.– franchi per gli altri contribuenti	forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'200.– franchi per gli altri contribuenti.
--	---

2.3 Riuscita e ricevibilità dell'iniziativa popolare

In data 9 gennaio 2023 (FU del 6/2023 del 10 gennaio 2023) la Cancelleria dello Stato ha accertato che le firme valide raccolte a sostegno della domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata ammontavano a 11'597. L'iniziativa è stata pertanto dichiarata riuscita e dipoi ritenuta ricevibile con la decisione del Gran Consiglio del 14 marzo 2023.

3. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Con il messaggio del 14 maggio 2025 il Consiglio di Stato ha raccomandato al Gran Consiglio di *“non dare seguito all’iniziativa”*, in particolare perché il Governo *“ritiene che l’impatto finanziario dell’iniziativa (pari a circa il 6% del gettito dell’imposta sul reddito) attualmente non sia sostenibile per gli enti pubblici (Cantone e Comuni) e che l’aumento della deduzione fiscale potrebbe indurre gli assicurati a rinunciare a scegliere dei modelli assicurativi dal costo contenuto (es: modello medico di famiglia, franchigia elevata, ecc..). Inoltre, il Ticino è già il Cantone con le deduzioni più elevate a livello svizzero e nel 2023 è stata introdotta anche la deduzione aggiuntiva di 1'200 franchi per ogni figlio a carico. A trarre maggior beneficio dalla nuova deduzione sarebbero in particolare i contribuenti con redditi alti e a beneficiare dell’aumento degli importi deducibili sarebbero anche i contribuenti assoggettati alla fonte”*.

Il Consiglio di Stato, nel precitato messaggio, ha inoltre evidenziato che, *“in parallelo, desta preoccupazione l’impatto finanziario della riforma federale EFAS, inizialmente stimato dalla Confederazione a 15 milioni di franchi per l’anno 2028, ma che potrebbe in realtà aggirarsi sui 115 milioni di franchi e, a tendere, essere compreso tra i 190 e i 240 milioni di franchi nel 2032, senza la garanzia di un corrispondente alleggerimento dei premi. Questo rappresenta un ulteriore elemento di incertezza aggravato da possibili trasferimenti di oneri dalla Confederazione ai Cantoni (stimati per il nostro Cantone in 40 milioni di franchi annui) e da un contesto economico internazionale instabile che potrebbe avere un’incidenza negativa sui gettiti fiscali. In base agli attuali dati finanziari l’impatto della presente iniziativa, senza un’adeguata copertura finanziaria, comporterebbe un mancato rispetto dell’articolo costituzionale del freno al disavanzo”*.

4. IL CONTROPROGETTO DEL RAPPORTO DI MAGGIORANZA

Per quanto riguarda l’art. 32 cpv. 1 lett. g) LT il controprogetto propone di aumentare la deduzione da CHF 10'900.- a CHF 13'000.- per i coniugi che vivono in comunione domestica e da CHF 5'500.- a CHF 6'500.- per le persone sole.

Rapporto di minoranza 2 n. 8573 R2-2 del 3 giugno 2025

Testo in vigore	Testo dell'iniziativa	Testo del controprogetto
<p>Art. 32 cpv. 1 lett. g) LT</p> <p>Sono dedotti dai proventi: [...]</p> <p>g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 10'900.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5'500.– franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'500.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'300.– franchi per gli altri contribuenti</p>	<p>Art. 32 cpv.1 lett. g) LT</p> <p>Sono dedotti dai proventi: [...]</p> <p>g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 18'000.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 9'000.– franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'200.– franchi per gli altri contribuenti.</p>	<p>Art. 32 cpv.1 lett. g) LT</p> <p>Sono dedotti dai proventi: [...]</p> <p>g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 13'000.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 6'500.– franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'200.– franchi per gli altri contribuenti.</p>

In aggiunta alla modifica proposta dell'art. 32 cpv. 1 lett. g) LT, il controprogetto propone ulteriori tre modifiche legislative, in particolare:

- a) La modifica dell'attuale art. 32 cpv. 1bis LT, introducendo – come richiesto dal Gruppo del Centro – una deduzione specifica di CHF 3'000.- per ogni figlio di età compresa tra 18 e 25 anni o persona bisognosa al cui sostentamento il contribuente provvede.

Testo in vigore	Testo dell'iniziativa
<p>Art. 32 cpv. 1bis LT</p> <p>Le deduzioni di cui al capoverso 1 lettera g) sono aumentate di 1'200 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 34 capoverso 1 lettera a) o b).</p>	<p>Art. 32 cpv.1bis LT</p> <p>^{1bis}Le deduzioni di cui al capoverso 1 lettera g) sono aumentate di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1'200 franchi per ogni figlio o persona bisognosa minorenni al cui sostentamento il contribuente provvede; - 3'000 franchi per ogni figlio o persona bisognosa di età compresa tra 18 e 25 anni al cui sostentamento il contribuente provvede.

b) L'introduzione di un nuovo art. 39a LT dal seguente tenore:

Deduzioni per oneri assicurativi

Art. 39a

In deroga all'articolo 39, a partire dal periodo fiscale 2027 e fino al raggiungimento di un importo massimo pari a 18'000 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e a 9'000 franchi per gli altri contribuenti, l'indicizzazione delle deduzioni di cui all'articolo 32 cpv. 1 lettera g) è eseguita in funzione dell'evoluzione annuale dei premi medi di riferimento di cassa malati relativi alla categoria degli adulti.

c) L'introduzione di un nuovo art. 199 cpv. 1 lett. f LT dal seguente tenore:

Art. 199 cpv.1 lett. f

¹Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d'imposta, in particolare:
(...)

f) un'attestazione concernente i premi pagati per le assicurazioni contro le malattie.

5. IL CONTROPROGETTO DEL PRESENTE RAPPORTO

Il controprogetto del presente rapporto riprende quanto già anticipato nel mese di aprile 2025 durante le discussioni commissionali.

In buona sostanza, il presente rapporto propone:

- a) di modificare l'art. 32 cpv. 1 lett. g) LT nel senso di aumentare la deduzione da CHF 10'900.- a CHF 14'000.- per i coniugi che vivono in comunione domestica e da CHF 5'500.- a CHF 7'000.- per le persone sole;
- b) di modificare l'art. 32 cpv. 1bis LT, introducendo una deduzione specifica di CHF 3'000.- per ogni figlio di età compresa tra 18 e 25 anni o persona bisognosa al cui sostentamento il contribuente provvede.

La minoranza della Commissione che sottoscrive il presente rapporto ritiene che il controprogetto qui proposto abbia essenzialmente i seguenti vantaggi rispetto all'iniziativa e al controprogetto del rapporto di maggioranza:

- a) la fissazione dell'importo di CHF 7'000.-, rispettivamente CHF 14'000.-, da un profilo concettuale (deducibilità integrale del premio di cassa malati), è più adeguata rispetto all'importo di CHF 9'000.-/CHF 18'000.- (troppo alto) e a quello di CHF 6'500.-/CHF 13'000.- (troppo basso, considerato che il premio medio di riferimento per l'anno 2025 è di CHF 7'678 per gli adulti, cfr. Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l'anno 2025 del 6 novembre 2024, RL 853.320 1), ed evita che la deduzione fiscale vada soprattutto a vantaggio di contribuenti benestanti che potrebbero per esempio dedurre cifre importanti a titolo di interessi dei capitali a risparmio, ciò che di principio non accade per i contribuenti del ceto medio;
- b) La deduzione di CHF 7'000.-/CHF 14'000.- è più sostenibile per le finanze cantonali e comunali, dato che l'impatto, tenuto conto della deduzione per figli maggiorenni a carico (non prevista dall'iniziativa) è stato stimato dal Consiglio di Stato in CHF 28.9 milioni per il Cantone e CHF 23.1 milioni per i Comuni, per un totale di **CHF 52 milioni**, a fronte di:
 - a. un impatto dell'iniziativa di CHF 55.1 milioni per il Cantone e CHF 44.1 milioni per i Comuni, per un totale di **CHF 99.2 milioni**;
 - b. un impatto del controprogetto di maggioranza di CHF 57.6 milioni per il Cantone e CHF 46.1 milioni per i Comuni, per un totale, nel 2030, di **CHF 103.7 milioni**.
- c) Il controprogetto completa l'iniziativa introducendo una specifica deduzione di CHF 3'000.- per il premio di cassa malati del figlio maggiorenne (fino a 26 anni) del contribuente, (se egli provvede al suo mantenimento), sulla base di quanto previsto dalla legislazione di alcuni Cantoni svizzero-romandi.

In conclusione, l'impatto complessivo del Controprogetto è di ca. CHF 28.9 milioni per le casse cantonali e di ca. CHF 23.1 milioni per la casse comunali, quindi ca. CHF 52 milioni, la metà dell'IP "*Basta spennare il cittadino, cassa malati deducibile integralmente!*", garantendo comunque una copertura pressoché integrale del premio di base (ciò che, almeno inizialmente, non avverrebbe con il controprogetto del rapporto di maggioranza) e, anzi, aumentando la possibilità di deduzione per le famiglie del certo medio.

Per quanto riguarda la proposta di modificare l'art. 199 cpv.1 lett. f LT, il rapporto di minoranza condivide l'esigenza di verificare che l'effettiva deducibilità delle spese; la minoranza della Commissione ritiene tuttavia che tale verifica possa essere delegata all'autorità fiscale, in modo da ridurre il dispendio burocratico e limitare la verifica a quei casi in cui è verosimile – sulla base degli altri elementi della dichiarazione fiscali – che il contribuente percepisca dei sussidi.

6. CONSIDERAZIONI DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE

La minoranza della Commissione è consapevole del fatto che i premi di cassa malati incidono in modo sempre più importante sul potere d'acquisto della popolazione ticinese; non è un caso, in proposito, se un numero molto elevato di persone, in Ticino, beneficiano di sussidi di cassa malati.

La piena deducibilità fiscale del premio di cassa malati, a parere della minoranza della Commissione, è conforme al principio della capacità contributiva, nel senso che non appare equo commisurare il prelievo fiscale su degli importi che il contribuente deve destinare per legge al pagamento del premio di cassa malati.

In questo senso il controprogetto, proponendo una deduzione di CHF 7'000.-, rispettivamente CHF 14'000.-

Occorre tuttavia sgombrare il campo da false aspettative; l'aumento della deduzione fiscale, nella maggior parte dei casi, avrà effetti solo marginali per il potere d'acquisto della popolazione ticinese.

Le simulazioni proposte dal Consiglio di Stato con la sua lettera del 17 febbraio 2025, che considerano anche l'accesso potenziale ai sussidi di cassa malati, permettono di evidenziare l'impatto relativamente limitato dell'aumento della deduzione fiscale sul potere d'acquisto del ceto medio in caso di adozione dell'iniziativa.

Tipo di economia domestica	Reddito annuo	Imposta attuale	Imposta con iniziativa	Risparmio fiscale
persona sola	CHF 50'072	CHF 3'563	CHF 3'281	CHF 282
coppia senza figli	CHF 54'144	CHF 1'448	CHF 1'448	CHF 0.-
coppia senza figli	CHF 64'144	CHF 2'342	CHF 2'187	CHF 155
persona sola con un figlio	CHF 78'702	CHF 4'721	CHF 4'647	CHF 75
coppia con due figli	CHF 97'404	CHF 3'868	CHF 3'868	CHF 0.-
coppia con due figli	CHF 117'404	CHF 7'044	CHF 6'753	CHF 291
persona sola	CHF 150'000.-	CHF 25'228	CHF 24'405	CHF 824
Coppia con due figli	CHF 250'000.-	CHF 37'365	CHF 35'604	CHF 1'761

Con scritto del 22 gennaio 2025 il Consiglio di Stato ha pure fornito il potenziale impatto fiscale di alcune varianti di valore massimo deducibile, tra le quali il controprogetto oggetto del presente rapporto (cfr. la tabella a pagina seguente).

Come si può verificare dalla tabella, al netto di eventuali sussidi di cassa malati (che riguardano soprattutto i redditi bassi e medio-bassi), il beneficio in termini fiscali è nell'ordine di alcune centinaia di franchi; si tratta di un importo certo non risolutivo, ma che, in un periodo di incertezza e continua inflazione, può essere di parziale sollievo soprattutto alla parte di ceto medio che non beneficia di sussidi.

Rapporto di minoranza 2 n. 8573 R2-2 del 3 giugno 2025

Tabella 2: Stratificazione dell'impatto finanziario in caso di aumento della deduzione per oneri assicurativi a CHF 7'000 per le persone sole e a CHF 14'000 per i coniugati

Classi di reddito imponibile	Contribuenti			Deduzione oneri assicurativi		Casi		Imposta		Minor gettito		
	n. casi	%	% cum	max. 10'500/14'800 max. 5'200/7'400 CHF	max. 14'000/18'300 max. 7'000/9'200 CHF	Numero	%	CHF	per caso	CHF	per caso	in %
ESENTI	55'198	26.2%	26.21%	181'470'463	198'079'063	7'391	13.4%	-	-	-	-	n.v.
Fino a 20'000	13'738	6.5%	32.74%	59'199'306	65'946'393	3'568	26.0%	943'687	264	-336'600	-94	-35.7%
20'001 - 30'000	21'393	10.2%	42.90%	123'510'049	140'207'149	7'409	34.6%	4'734'239	639	-845'473	-114	-17.9%
30'001 - 40'000	23'713	11.3%	54.16%	145'303'251	168'764'351	10'330	43.6%	13'748'835	1'331	-1'679'504	-163	-12.2%
40'001 - 50'000	22'593	10.7%	64.89%	151'206'641	178'702'341	11'576	51.2%	24'570'792	2'123	-2'346'476	-203	-9.5%
50'001 - 60'000	18'691	8.9%	73.77%	138'735'702	166'223'502	10'817	57.9%	31'531'103	2'915	-2'591'174	-240	-8.2%
60'001 - 70'000	13'606	6.5%	80.23%	110'779'331	134'348'231	8'705	64.0%	33'109'764	3'804	-2'530'316	-291	-7.6%
70'001 - 80'000	9'598	4.6%	84.79%	82'988'865	101'914'665	6'678	69.6%	31'663'332	4'741	-2'042'972	-306	-6.5%
80'001 - 90'000	7'025	3.3%	88.12%	63'570'693	78'464'593	5'068	72.1%	29'259'584	5'773	-1'728'313	-341	-5.9%
90'001 - 100'000	5'057	2.4%	90.53%	46'591'991	57'903'791	3'774	74.6%	26'219'486	6'947	-1'444'350	-383	-5.5%
100'001 - 150'000	11'348	5.4%	95.92%	106'839'626	134'278'926	8'938	78.8%	90'006'970	10'070	-3'494'217	-391	-3.9%
150'001 - 200'000	3'622	1.7%	97.64%	34'355'517	43'803'517	3'054	84.3%	51'361'403	16'818	-1'266'922	-415	-2.5%
200'001 - 300'000	2'424	1.2%	98.79%	23'329'591	29'880'891	2'103	86.8%	55'716'840	26'494	-937'945	-446	-1.7%
300'001 - 400'000	850	0.4%	99.19%	8'383'587	10'770'087	762	89.6%	31'696'982	41'597	-353'327	-464	-1.1%
400'001 - 500'000	811	0.4%	99.58%	3'638'971	4'673'071	328	40.4%	18'726'573	57'093	-153'810	-469	-0.8%
500'001 e oltre	893	0.4%	100.00%	6'680'556	8'592'956	611	68.4%	77'787'637	127'312	-286'198	-468	-0.4%
Totale	210'560	100.0%		1'286'584'140	1'522'553'527	91'112	43.3%	521'077'227	5'719	-22'037'596	-242	-4.2%

In definitiva, il controprogetto del rapporto di minoranza aderisce al principio secondo cui il premio di cassa malati deve poter essere dedotto integralmente.

Il controprogetto del rapporto di minoranza, nello stabilire l'importo della deduzione (come richiesto dall'art. 9 cpv. 2 lett. g LADI), tiene conto dei seguenti elementi:

- a. l'importo del premio medio di riferimento;
- b. l'importo effettivo dei premi di cassa malati reperibili sul mercato (anche a dipendenza della franchigia);
- c. la possibilità di accedere ai sussidi di cassa malati;
- d. la situazione finanziaria del Cantone;
- e. le ripercussioni finanziarie sui Comuni.

Un aumento, immediato o progressivo, dell'importo della deduzione porterebbe solo un beneficio relativo al ceto medio, pesando tuttavia in modo importante sulle finanze del Cantone e dei Comuni.

A fronte di una situazione finanziariamente delicata come quella che è stata ripetutamente segnalata con preoccupazione dal Consiglio di Stato, la minoranza della Commissione ritiene che non sia responsabile proporre l'approvazione di una modifica tributaria che, nell'immediato o nel breve periodo, comporterebbe per il Cantone minori entrate fiscali annue comprese tra 55 e 57.6 milioni di franchi, tanto meno se si considera che maggioranza della Commissione sembra voler compensare parte delle minori entrate fiscali con una riduzione dei sussidi di cassa malati (proposta peraltro sostenuta ancora recentemente, nonostante gli introiti della BNS avessero reso non strettamente necessaria la misura).

Un simile modo di procedere equivarrebbe a un taglio della pressione fiscale a beneficio dei redditi medio-alti e alti compensato con una riduzione degli aiuti ai redditi medio-bassi e medi; a mente della minoranza della Commissione questo approccio non è proponibile, già solo per ragioni di equità, tanto meno in un periodo in cui la frattura sociale rischia di allargarsi e acuire il malessere che tocca le fasce più fragili della popolazione.

La minoranza della Commissione ritiene inoltre che, con l'adozione del presente rapporto, alla popolazione potranno essere sottoposte in votazione due reali alternative.

7. CONCLUSIONE

La minoranza 2 della Commissione gestione e finanze, visto quanto precede, raccomanda al Gran Consiglio di **approvare il controprogetto e respingere l'iniziativa popolare.**

Per la minoranza 2 della Commissione gestione e finanze:

Maurizio Agustoni, relatore
Caroni - Dadò - Gendotti

Disegno di

**Decreto legislativo
sull'iniziativa popolare legislativa elaborata del 29 agosto 2022 denominata "Basta
spennare il cittadino, cassa malati deducibile integralmente"
del**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa popolare legislativa elaborata del 29 agosto 2022 denominata "Basta
spennare il cittadino, cassa malati deducibile integralmente";
vista la decisione del Gran Consiglio del 14 marzo 2023 sulla ricevibilità dell'iniziativa;
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8573 del 14 maggio 2025;
visto il rapporto di minoranza 2 della Commissione gestione e finanze n. 8573R2-2 del 3
giugno 2025,

decreta:

I

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 1 lett. g

¹Sono dedotti dai proventi:

(...)

g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 18'000 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 9'000 franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'300 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'200 franchi per gli altri contribuenti;

II

L'iniziativa popolare è respinta.

III

È elaborato il controprogetto seguente.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 1 lett. g, cpv. 1^{bis}

¹Sono dedotti dai proventi:

(...)

g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a

risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 14'000 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 7'000 franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'300 franchi per gli altri contribuenti;

^{1bis}Le deduzioni di cui al capoverso 1 lettera g) sono aumentate di:

- 1'200 franchi per ogni figlio o persona bisognosa minorenni al cui sostentamento il contribuente provvede;
- 3'000 franchi per ogni figlio o persona bisogna di età compresa tra 18 e 25 anni al cui sostentamento il contribuente provvede.

IV

È raccomandato al popolo di respingere l'iniziativa popolare e di accogliere il controprogetto.

V

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore della legge.

VI

¹L'iniziativa popolare può essere ritirata dai promotori entro 10 giorni.

²In caso di ritiro la legge sottostà a referendum facoltativo.